



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Enna

Enna, 18/8/2021.

Ai Sigg. Sostituti

**Ai Funzionari Giudiziari Dr.ssa L.D. LI PUMA
e Dr. A.M. TILARO**

All'Ufficio Esecuzioni Penali

S E D E

Oggetto: Protocollo d'intesa in materia di demolizione di immobili abusivamente realizzati intercorso tra questa Procura della Repubblica e tutti i Comuni della Provincia di Enna e sottoscritto in data 10/3/2021, presso la Prefettura – UTG di Enna, dallo scrivente e dai Sindaci dei predetti Comuni (o da soggetti da questi ultimi delegati).

Trasmetto copia del Protocollo d'intesa di cui in oggetto, invitando sin d'ora i Sigg. Sostituti in indirizzo (e, in particolare, quelli appartenenti al competente Gruppo Specializzato "J" del vigente Progetto Organizzativo) a darvi scrupolosa osservanza e piena attuazione, in tutti i procedimenti demolitori in cui se ne ravviserà la necessità, nella esecuzione degli adempimenti di loro competenza.

I Sigg. Funzionari Giudiziari in indirizzo sono pregati di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per pubblicare il documento di cui sopra nel sito *on line* di questa Procura della Repubblica.

L'occasione mi é gradita per porgere a tutti i destinatari della presente distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica
- Dott. Massimo PALMERI -



Prefettura di Enna
Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio di Gabinetto

Fasc. 1705/2019

Enna, data del protocollo

Alla Segreteria del Procuratore
della Repubblica
presso il Tribunale

E N N A

Oggetto: Protocollo di intesa tra l'Autorità Giudiziaria e i Comuni della Provincia di Enna in materia di demolizione di immobili abusivi.

Per l'acquisizione agli atti di codesta Procura della Repubblica, si trasmette l'originale del Protocollo di intesa in materia di demolizione di immobili abusivi di cui all'oggetto, sottoscritto presso questa Prefettura-UTG in data 10 marzo scorso.

Al riguardo si trasmettono, altresì, le deleghe alla sottoscrizione firmate dai Sindaci dei Comuni di Calascibetta, Nicosia e Pietraperzia.

p. IL PREFETTO
IL CAPO DI GABINETTO
(Dott.ssa Addelfio)

IL FUNZIONARIO
(Rag. Fruscia)

Visto:

Enna, li 17 AGO. 2021
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI DEMOLIZIONE CONGIUNTA DI IMMOBILI ABUSIVI

TRA

L'Autorità Giudiziaria – Procura della Repubblica di Enna

&

*L'Autorità Amministrativa – Comuni di Enna, Agira, Aidone, Assoro,
Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano
Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia,
Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa*

Il giorno 10 del mese di Marzo anno 2021, alle ore 11:00, presso la Prefettura - UTG di Enna, fra il Procuratore della Repubblica di Enna, Dott. Massimo Palmeri, ed i Sindaci dei Comuni della Provincia di Enna (o soggetti da questi ultimi delegati) firmatari, si stabilisce e conviene quanto segue.

Le Autorità di cui sopra:

PREMESSA l'esigenza di restituire legalità, mediante l'applicazione di regole e procedure certe, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001, ad un settore storicamente travagliato quale è quello dell'edilizia residenziale abusiva, in cui non di rado sono presenti fattori speculativi ed interessi criminosi;

PRESO ATTO CHE, sia nella fase preliminare all'esecuzione delle demolizioni, che in quella successiva, le procedure (avviate dall'A.G., come da quella amministrativa) ben possono sovrapporsi, tanto da rendere opportune modalità operative congiunte e concordate;

RILEVATO CHE l'ordine di demolizione adottato dal Pubblico Ministero (*ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001*), al contrario di quanto avviene in sede amministrativa, non deve essere necessariamente preceduto dall'ingiunzione a demolire (cfr. Cassazione del 20/12/2007, n. 47322), in quanto alla procedura giudiziaria non è estensibile analogicamente il suindicato art. 31 D.P.R. n. 380/2001 (che disciplina l'*iter* amministrativo, tassativamente ancorato alla preliminare messa in mora del soggetto esecutato), il che rende più spedita la

procedura anzidetta, fondata esclusivamente su una condanna definitiva (anche rappresentata da una sentenza di patteggiamento o da un decreto penale di condanna, entrambi irrevocabili);

OSSERVATO CHE, ben potendo le due procedure temporalmente concorrere, l'Autorità Giudiziaria dovrà sempre accertare se l'Autorità Amministrativa abbia inutilmente attivato l'*iter* con la preliminare ingiunzione a demolire e con la conseguente, automatica acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio indisponibile del Comune, atteso che il potere-dovere del Giudice penale di eseguire la demolizione disposta con la condanna opera anche nel caso in cui i beni siano stati acquisiti al patrimonio comunale. Infatti, la revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza può avere luogo soltanto dopo l'eventuale adozione della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale abbia dichiarato la prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento al proprio patrimonio dell'immobile acquisito (cfr. Cass. Pen. del 17/07/2005, n. 26149);

STABILITA l'esigenza di procedere secondo criteri di priorità, improntati alla valutazione della natura degli abusi commessi ed alla loro consistenza, soprattutto in rapporto al danno ambientale prodotto dai medesimi;

RISERVATA la facoltà, tra le parti contraenti, d'indicare i propri Organi di collegamento (funzionari e/o tecnici comunali e Sostituti della Procura) al fine di coordinamento e di accelerazione delle procedure concordate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Ogni Comune sottoscrittore si impegna a procedere, a propria cura e spese, alla demolizione dei manufatti abusivi presenti sul proprio territorio rispetto ai quali è già intervenuta sentenza definitiva di condanna, con ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile dell'abuso edilizio (l'ingiunzione a demolire del Pubblico Ministero verrà notificata al condannato e, per conoscenza, anche al Comune interessato).
2. Ricevuta la notifica dell'ordine di demolizione, il Comune fornirà alla Procura della Repubblica di Enna le seguenti informazioni:
 - se l'opera sia già stata demolita (spontaneamente dall'interessato oppure per iniziativa del Comune, in adempimento a quanto previsto dall'art 31 D.P.R. n.

380/2001), oppure se sia esistente nell'originaria consistenza, allegando fascicolo fotografico aggiornato predisposto dalla Polizia Municipale. Ciò al fine di dare attuazione alla demolizione nel rispetto dell'orientamento della Cassazione in base al quale l'obbligo di demolizione si estende anche alla parte di manufatto eventualmente realizzata illecitamente dopo la sentenza di condanna;

- se sia intervenuto, in alternativa alla demolizione del manufatto abusivo, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dal Legislatore al Comune, un provvedimento amministrativo di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale in presenza di uno specifico interesse pubblico. In tal caso, il Comune si impegna a trasmettere il relativo provvedimento alla Procura della Repubblica di Enna.
 - al fine di elidere o ridurre le ipotesi di contenzioso, connesse alla pendenza di procedure di sanatoria, il Comune si impegna a trattare con particolare urgenza i casi di manufatti per i quali sia stata già inoltrata istanza di condono, nonché a comunicare se siano in corso giudizi amministrativi, lo stato degli stessi e l'eventuale adozione di sospensive ad opera del T.A.R.
3. Il Comune si impegna ad attivare tempestivamente le procedure volte ad ottenere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a portare a compimento le demolizioni, eventualmente attivando l'apposito *l'iter* di finanziamento attraverso la Cassa Depositi e Prestiti disciplinato dalla L. n. 326/2003, che ha istituito il "*fondo di demolizione per le opere abusive*".
4. L'esecuzione delle opere di demolizione ad opera del Comune dovrà avvenire entro e non oltre il termine di mesi 9 dalla notifica del provvedimento della Procura di Enna che dispone l'ordine di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, fermo restando che il Comune, nell'esercizio dei propri autonomi poteri amministrativi, potrebbe (e dovrebbe) procedere all'esecuzione delle demolizioni, ricorrendone i presupposti, già prima e a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza. Si richiama, a tal fine, la diffida del 30 Maggio 2013, indirizzata a tutti i Comuni della Sicilia dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, della Regione Sicilia, che sottolinea come la mancata

adozione degli atti deliberativi riguardanti gli adempimenti repressivi e sanzionatori configura precise responsabilità di carattere penale, contabile e amministrativo a carico dei Dirigenti degli uffici tecnici e delle Amministrazioni Comunali. Inoltre, viene indicato in giorni 120 il termine per provvedere ai su indicati adempimenti, decorsi i quali la Regione interverrà in via sostitutiva *ex art. 7* L. n. 47/1985, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria e alla Procura della Corte dei Conti.

5. Gli edifici da demolire saranno individuati (con atti formali a firma congiunta) con priorità d'intervento secondo le fasce descritte al successivo punto 9.
6. L'A.G. fornirà il necessario apporto tecnico - giuridico, compatibile con le proprie attribuzioni funzionali, individuando, in particolare, la figura professionale del R.U.P. nel Funzionario, inserito nell'organico della procura della Repubblica di Enna, che sarà indicato con ordine di servizio, secondo le direttive impartite dal Ministero della Giustizia, previo concerto tra la Procura Generale ed il medesimo Ministero.
7. Le demolizioni dei manufatti abusivi, rientranti in una fascia successiva, avranno luogo solo dopo la conclusione delle operazioni di demolizione dei manufatti inseriti in quelle precedenti.
8. L'eccezione al criterio indicato al punto 7 dovrà essere oggetto di valutazione e di approvazione congiunta.
9. Le fasce d'intervento vengono così determinate, tenendo conto, all'interno di ciascuna di esse, dei seguenti criteri di priorità:
 - immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico, o a vincolo archeologico e storico-artistico;
 - immobili che, per qualunque motivo, costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le Autorità Amministrative preposte;
 - immobili nella disponibilità di soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 416-bis C.P. ("associazione di tipo mafioso") o per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 C.P., o di soggetti ai quali sono state applicate misure di

prevenzione ai sensi della L. 31/05/1965, n. 575 e del D. Lgs. del 06/09/2011, n. 159;

- ✓ I FASCIA: opere realizzate in zone di inedificabilità assoluta, avendo cura di procedere, in primo luogo, alla demolizione delle opere non complete e, successivamente, di quelle completamente realizzate;
- ✓ II FASCIA: opere realizzate in zone di inedificabilità relativa, avendo cura di procedere, in primo luogo, alla demolizione delle opere non complete, e poi di quelle completamente realizzate;
- ✓ III FASCIA: tutte le altre opere abusive comprensive, innanzitutto, dei manufatti realizzati *ex novo* nei centri abitati; successivamente, di quelli realizzati nelle zone periferiche; e, infine, di tutti quegli interventi edilizi che costituiscono ampliamento di manufatti già esistenti, attribuendo priorità alla demolizione di quelli maggiormente consistenti.

10. Il criterio cronologico, concorrente con quello indicato al punto precedente, verrà derogato ogni qualvolta sarà necessario procedere alla demolizione di opere realizzate in disprezzo della disciplina sulla lottizzazione.

11. Le parti contraenti si obbligano a partecipare ad incontri periodici, organizzati su impulso del Procuratore della Repubblica di Enna, previo concerto con il Procuratore Generale di Caltanissetta, al fine di monitorare lo stato attuale delle demolizioni e di pervenire all'adozione di soluzioni tecnico-operative, finalizzate al miglioramento ed all'accelerazione delle procedure concordate.

Tanto si conviene tra le parti contraenti.

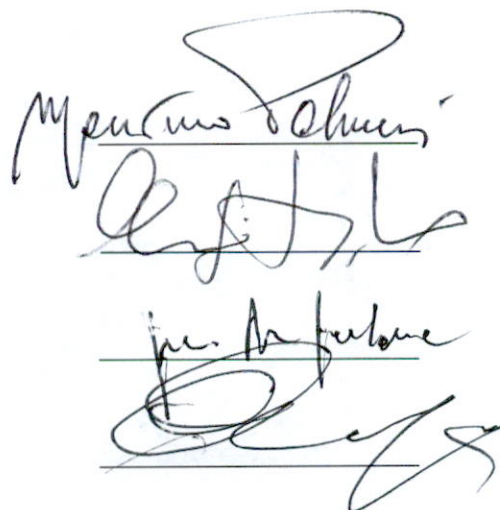
Enna, 10 marzo 2021.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI ENNA

COMUNE DI AGIRA

COMUNE DI AIDONE



COMUNE DI ASSORO

COMUNE DI BARRAFRANCA

COMUNE DI CALASCIBETTA (delegato)

COMUNE DI CATENANUOVA

COMUNE DI CENTURIPPE

COMUNE DI CERAMI

COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO

COMUNE DI LEONFORTE

COMUNE DI NICOSIA DELEGATO

COMUNE DI NISSORIA

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

COMUNE DI PIETRAPERZIA

COMUNE DI REGALBUTO

COMUNE DI SPERLINGA

COMUNE DI TROINA

COMUNE DI VALGUARNERA

COMUNE DI VILLAROSA

Art. 1708
Art. 1708
Art. 1708

Art. 1708
Art. 1708



Art. 1708

Art. 1708

Art. 1708



Art. 1708

Art. 1708

DELEGATO *Art. 1708*

DELEGATA

Art. 1708

Art. 1708

Art. 1708

Art. 1708

Art. 1708

Art. 1708



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 18 del 3/3/2021 di adesione al Protocollo d'intesa in materia di demolizione congiunta di immobili abusivi tra l'Autorità Giudiziaria – Procura della repubblica di Enna e l'Autorità Amministrativa – Comune di Calascibetta;

Evidenziato che in data 10/3/2021 presso la Prefettura di Enna è prevista la sottoscrizione del predetto protocollo d'intesa;

DELEGA

alla sottoscrizione, il Dirigente dell'Area Tecnica, arch. Nicolò Mazza, per il Comune di Calascibetta.

Dalla residenza municipale, 9/3/2021



IL SINDACO
Piero Capizzi



COMUNE DI NICOSIA
UFFICIO GABINETTO

Prot. 6306

Nicosia, li 08/03/2021

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'Autorità Giudiziaria e i Comuni della Provincia di Enna in materia di demolizione di immobili abusivi.

Alla Prefettura di Enna

protocollo.prefen@pec.interno.it

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Enna del 25/02/2021 prot.0007851e successiva del 04/03/2021 prot.00089125, relative all'oggetto, protocollate rispettivamente ai n.ri 5443 e 5895;

CONSTATATA l'impossibilità dello scrivente a partecipare personalmente alla riunione fissata per il 10 marzo p.v., alle ore 11:00, impegni istituzionali precedentemente assunti;

RITENUTO dover assicurare la partecipazione dell'Ente alla citata riunione;

DELEGA

Il Consigliere Comunale Dott. Antonio Pagliazzo, nato a Nicosia il 26/03/1986, a partecipare alla riunione che si terrà presso la Prefettura in data 10/03/2021, alle ore 11:00, conferendo allo stesso ampi poteri.



IL SINDACO
Dott. Luigi Salvatore Bonelli

Prot. Gen. 2777 del 09/03/2021



COMUNE DI PIETRAPERZIA

Pietraperzia, 09 marzo 2021

Oggetto: sottoscrizione del protocollo d'intesa in materia di demolizione congiunta di immobili abusivi - giorno 10/03/2021 - ore: 11:00 - presso Prefettura

IL SINDACO

Geom. Salvatore V. Messina

D E L E G A

in sua vece, l'Ass. Nicoletti Lorenza, nata a Pietraperzia il 06/01/1969, a sottoscrivere il protocollo d'intesa indicato in oggetto, attribuendo allo stesso ogni potere e facoltà.

IL SINDACO

(Geom. Salvatore V. Messina)

